

TUTELA LEGALE DERMATOLOGI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona.

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato/Aderente	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno erariale	Danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.
DAS	La compagnia di assicurazioni incaricata della gestione dei sinistri di tutela legale, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Periodo di efficacia del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dall'aderente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).



SEZIONE 1 – CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 – PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

1.1.1. *Generali Italia* tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi indicati in *polizza*.

1.1.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) difendersi in un procedimento penale per *delitto doloso*, con i **limiti previsti all'articolo 1.3.**;
- c) difendersi contro provvedimenti disciplinari applicati dall'ordine professionale di appartenenza davanti all'organo giudicante competente, a condizione che il procedimento si concluda con l'accertamento di assenza di responsabilità dell'assicurato o il pieno accoglimento del ricorso di quest'ultimo.

1.1.3. In relazione a tali *eventi*, *Generali Italia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase **alle condizioni stabilite all'art. 1.3 Come opera la garanzia.**

1.1.4. *Generali Italia* assume a proprio carico le spese **con il limite di 30.000 euro per sinistro e per anno assicurativo**, suddiviso in base al grado di giudizio:

- a) **fino al 50% nel procedimento di primo grado;**
- b) **fino al 30% nel procedimento di secondo grado o appello;**
- c) **fino al 20% per l'ulteriore prosecuzione in distinto procedimento di riesame.**

ARTICOLO 1.2 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO E RICHIESTE RISARCITORIE

1.2.1. *Generali Italia* tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi indicati in *polizza* presso la Pubblica Amministrazione.

1.2.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa – contabile e giudizio di conto per *danno erariale*. *Generali Italia* assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase **con il limite di 20.000 euro per sinistro e per anno assicurativo e alle condizioni stabilite all'art. 1.3 Come opera la garanzia;**
- b) ottenere assistenza legale, in caso di richiesta di risarcimento avanzata direttamente da un terzo danneggiato, per chiamare in causa la struttura ospedaliera di appartenenza e/o per richiedere l'estromissione dal giudizio. *Generali Italia* in questi casi assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali **con il limite di 3.000 euro per sinistro.**

ARTICOLO 1.3 – COME OPERANO LE GARANZIE “DIFESA IN PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO DOLOSO” E “RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER DANNO ERARIALE”

1.3.1. Le **garanzie** indicate agli artt. 1.1.2. lettera b) e 1.2.2. lettera a) operano solo a seguito di sentenza inappellabile o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.

1.3.2. Tali **garanzie** operano inoltre solo se l'assicurato dimostra di aver chiesto all'Ente il patrocinio legale.

1.3.3. In ogni caso, la garanzia opera sempre per la copertura delle spese relative all'assistenza legale dell'avvocato per la redazione dell'invito a dedurre **con il limite di 3.000,00 euro.**

1.3.4. La garanzia di responsabilità amministrativa – contabile e giudizio di conto per *danno erariale* di cui all'articolo 1.2.2. lettera a) opera sempre in caso di:

- a) sentenza di condanna per colpa grave;
- b) archiviazione di rito, archiviazione per mancanza di danno o se il danno stesso è venuto meno, sentenza di non luogo a procedere, **purché non siano contestate all'assicurato condotte di natura dolosa**

In tutti gli altri casi, **fatta eccezione per il caso di sentenza di condanna per dolo**, la garanzia opera solo se l'Ente di appartenenza oppone rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali.

1.3.5. La garanzia di difesa penale in un procedimento penale per delitto doloso indicata all'articolo 1.1.2. lettera b) opera **solo se l'assicurato viene assolto con decisione passata in giudicato o se vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o se è intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** In tali casi il rimborso delle spese all'assicurato è previsto solo se l'Ente di appartenenza oppone rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali.

1.3.6. Nei casi in cui la garanzia è operante, *Generali Italia* rimborsa all'assicurato le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i **valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.** In caso di pagamento parziale da parte dell'Ente di appartenenza, la società rimborsa la differenza tra le spese legali sostenute dall'assicurato e le spese rimborsate dall'Ente.

ARTICOLO 1.4. GARANZIA AGGIUNTIVA “PACCHETTO CONTRATTUALE LIBERI PROFESSIONISTI”

Questa garanzia può essere scelta solo da medici che svolgono l'attività in regime di libera professione e solo se è stata acquistata anche la garanzia ex ARTICOLO 1.1 – PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

1.4.1. *Generali Italia* tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'esercizio della propria attività professionale indicata in polizza se deve affrontare:

- a) controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- b) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro unico del lavoro;
- c) controversie che riguardano gli immobili nei quali l'assicurato svolge la propria attività, incluse quelle che riguardano la locazione, il diritto di proprietà e altri diritti reali.

1.4.2. La garanzia viene inoltre estesa alle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, **con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di due sinistri accaduti per ciascun anno assicurativo.**

1.4.3. In relazione a tali *eventi*, *Generali Italia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole della controversia e l'azione in giudizio in ogni sua fase, **con il limite di 20.000 euro per sinistro e per anno assicurativo.**



SEZIONE 2 – CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI

2.1.1. La garanzia è esclusa:

- a) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali e per i procedimenti per responsabilità da *danno erariale* collegati alle proprie mansioni e alle violazioni di tali materie;
- b) per fatti conseguenti a *eventi* bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, atti di vandalismo, scioperi e serrate;
- c) per *controversie* di natura civile salvo quanto indicato espressamente nelle garanzie sottoscritte;
- d) per procedimenti che derivano dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'assicurato; se l'assicurato è indagato o imputato per *delitto doloso*, la garanzia opera solo alle condizioni indicate all'art. 1.3;
- f) per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni irrogate direttamente all'assicurato;
- g) per vertenze di lavoro tra l'assicurato e il proprio datore di lavoro e per procedimenti disciplinari applicati dal datore di lavoro.

2.1.2. La garanzia aggiuntiva “Pacchetto contrattuale liberi professionisti” è esclusa:

- a) per controversie che riguardano veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- b) per controversie che riguardano la compravendita o la costruzione di beni immobili;
- c) per controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- d) per controversie che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- e) per controversie che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori od operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- f) per *controversie* nei confronti di Generali Italia o di DAS.



SEZIONE 3 – CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE

3.1.1. Le garanzie del “Pacchetto contrattuale liberi professionisti” non operano se il valore della controversia è inferiore a 500 euro.

3.1.2. In ogni caso Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 1.3.6;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;

- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- i) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento).



SEZIONE 4 – DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i *sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.

4.1.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *sinistri* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



SEZIONE 5 – CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA LA SOCIETÀ'?

ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto all'Intermediario appena possibile e comunque entro 15 giorni.

L'Intermediario raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato/aderente, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato/aderente deve inviare all'intermediario copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa. In caso di procedimento penale, l'assicurato/aderente deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati** (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'assicurato/aderente deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la *controversia*, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'assicurato/aderente può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con Generali Italia o con DAS.

5.2.2. DAS autorizza l'eventuale azione al contenzioso giudiziale:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato/aderente presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato/aderente comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

5.2.3. DAS, ricevuta la denuncia del *sinistro* e verificata l'operatività della copertura, trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'assicurato/aderente può indicare un legale di propria fiducia; **se l'assicurato/aderente non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- b) **l'assicurato/aderente deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato/aderente decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.4. In caso di procedimento penale per delitto doloso o procedimento amministrativo-contrattuale o giudizio di conto per danno erariale, **le prestazioni vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo secondo quanto previsto all'articolo 1.3. Non sono previsti anticipi di spese nel corso del procedimento.** Per

ottenere il rimborso, l'*assicurato/aderente* deve inviare la documentazione attestante il rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali da parte dell'Ente di appartenenza.

5.2.5. *DAS* gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento-fatto*;
- c) se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.2.6. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato*, *DAS* entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

5.3.1. Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'*assicurato/aderente* deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b) deve aggiornare appena possibile *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) nei casi previsti all'art. 1.3. deve dimostrare di aver richiesto all'Ente di appartenenza il patrocinio legale.

5.3.2. Inoltre, per la garanzia facoltativa "Pacchetto contrattuale liberi professionisti"

a) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*. *DAS* in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;

b) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, alcuna transazione o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato/aderente*. Se l'*assicurato/aderente* procede senza autorizzazione, *DAS* garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. *Generali Italia* e *DAS* non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

5.4.2. *Generali Italia* e *DAS* non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato/aderente*.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato/aderente* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato/aderente* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'*assicurato/aderente* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti**.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato/aderente*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato/aderente* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza**.

5.5.4. Se l'*assicurato/aderente* intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'*assicurato/aderente* la perdita del diritto alla prestazione.



SEZIONE 6 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 6.1 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

6.1.1. Un *sinistro* rientra nell'oggetto della garanzia se è avvenuto nel periodo di efficacia del contratto e se l'assicurato/aderente ne è venuto a conoscenza in tale periodo o nei dodici mesi successivi la scadenza dello stesso.

Fanno eccezione le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il sinistro è in copertura se è avvenuto almeno dopo 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

6.1.2. La garanzia di difesa in un procedimento penale opera anche prima della notifica all'assicurato/aderente dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

6.1.4. Per determinare la data in cui avviene un *sinistro* si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato/aderente della controparte o di un terzo.

6.1.5. Se un *evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, si prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

ARTICOLO 6.2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 31.12.2022 al 31.12.2023 senza tacito rinnovo.

La garanzia prestata a favore del singolo Assicurato/Aderente cessa senza obbligo di disdetta alla scadenza stabilita nel Certificato di Assicurazione.

Se entro il quindicesimo giorno successivo a questa scadenza il singolo Assicurato/Aderente rinnova l'adesione con Generali Italia per il medesimo rischio, l'efficacia dell'assicurazione viene temporaneamente prorogata fino alla data del rinnovo (ma non oltre il predetto quindicesimo giorno). Per le adesioni avvenute entro i primi 10 mesi di ciascuna annualità assicurativa della presente convenzione, la data di scadenza indicata nel Certificato di Assicurazione sarà sempre coincidente con la scadenza annuale immediatamente successiva della presente convenzione. Per le adesioni avvenute dopo i primi 10 mesi di ciascuna annualità assicurativa della presente convenzione, la scadenza del certificato di assicurazione sarà posticipata alla seconda scadenza annuale della presente convenzione successiva all'adesione. Tale disposizione non si applica alle adesioni avvenute nell'ultima annualità della presente convenzione.

In ogni caso, i rinnovi delle adesioni non potranno essere consentiti dopo la risoluzione della presente convenzione.

Art 7 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

GARANZIA	MASSIMALE sinistro/anno	PREMIO
ARTICOLO 1.1 – PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI	€ 30.000	€ 320
ARTICOLO 1.2 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO E RICHIESTE RISARCITORIE	€ 20.000	€ 180
ARTICOLO 1.1 – PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI + ARTICOLO 1.2 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO E RICHIESTE RISARCITORIE	€ 30.000 per art. 1.1 € 20.000 per art. 1.2	€ 470
ARTICOLO 1.1 – PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI + ARTICOLO 1.4. GARANZIA AGGIUNTIVA PACCHETTO CONTRATTUALE LIBERI PROFESSIONISTI	€ 30.000 per art. 1.1 € 20.000 per art. 1.4	€ 820

Nei primi 6 mesi di ciascuna annualità assicurativa della presente Convenzione il premio è calcolato al 100% del premio annuo, ossia fino al 30 giugno. Dopo i primi 6 mesi, di ciascun a annualità il premio è calcolato al 50% del premio annuo, ossia per tutte le adesioni dal 1 luglio al 31 dicembre.

Art. 8 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker AON SPA iscritto al R.U.I. B000117871 ai sensi del D.LGS n. 209 del 2005 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON SPA il quale tratterà con Generali Italia S.p.A. Le comunicazioni fatte a Generali Italia S.p.A. dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente a Generali Italia S.p.A,

prevarranno queste ultime. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente a Generali Italia S.p.A. ai sensi dell'Art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli Artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 e 65 comma 1 lettera c del Regolamento Ivass n. 40/2018. Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti di Generali Italia S.p.A. Generali Italia S.p.A. sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 9 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali (Sanction Clause)

Generali Italia dichiara e il Contraente e l'Assicurato/Aderente ne prendono atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.